



Sede nazionale: Viale Manzoni, 55-Roma

Tel. 06-70452452

Fax 06-77206060

e-mail: cesp.centrostudi@cobas.it

Proposta di integrazioni

PDL

d'iniziativa dei deputati

GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura

La proposta di Legge n 1504 d'iniziativa dei deputati GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO "*Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura*" è sicuramente condivisibile nel suo impianto generale e nelle finalità propostesi ma, a nostro parere, sono almeno due le mancanze riscontrabili nel testo (e riscontrabili nel Dossier esplicativo).

La prima è relativa all'assenza di un qualunque riferimento alle Linee Guida della Sezione IFLA Librerie Serving Disadvantaged Persons (LSDP) e, conseguentemente, alla proposta di istituzione, per legge, di Biblioteche negli istituti di prevenzione e pena.

La seconda concerne l'assenza di qualunque riferimento e riconoscimento delle professionalità formative già acquisite dagli attuali bibliotecari scolastici identificabili con i docenti "idonei ad altri compiti".

Le Biblioteche negli istituti di prevenzione e pena

Se i dati sulla lettura di libri in Italia sono allarmanti, ancor più lo sono quelli riguardanti i livelli di alfabetizzazione della popolazione detenuta, che non è solo straniera, e la cui età anagrafica in questi ultimi quindici anni si è fortemente abbassata. Appare in questo contesto evidente lo stretto nesso tra reato e livello culturale del soggetto deviante, nesso dietro il quale si scoprono spesso deprivazioni sociali e culturali, che per essere recuperate hanno bisogno dello sforzo congiunto di tutti gli attori istituzionali, come ha correttamente affermato il Capo Dipartimento del DAP, dottor Giovanni Tamburino.

In questi anni molti passi in avanti sono stati compiuti per promuovere la lettura nelle Istituzioni Penitenziarie e, a partire dalla Sezione IFLA Libraries Serving Disadvantaged Persons (LSDP), si è costituito sin dal 1985 un gruppo di lavoro a livello internazionale sulle biblioteche carcerarie, che ha svolto negli anni numerosi programmi di conferenze, seminari, incontri e indagini per aumentare la conoscenza dei servizi della biblioteca carceraria, sino ad arrivare alla pubblicazione delle "*Linee guida per i servizi bibliotecari ai detenuti*" di Vibeke Lehmann e Joanne Locke", del 1995 (alle quali si rimanda per un ulteriore approfondimento). Tale azione ha permesso anche in Italia l'istituzione delle biblioteche nelle carceri (spesso collocate anche in rete con le stesse biblioteche comunali) che sono diventate, nel tempo, anche centri di promozione di attività culturali.

Tuttavia nelle strutture detentive le biblioteche in carcere non sono istituite per permettere il "libero accesso" e la libera fruizione dei libri da parte dei detenuti, che potrebbero trovare nelle Biblioteche, o Multimediale (come dovrebbero essere oramai concepite), luoghi nei quali trovare un proprio spazio e impiegare il proprio tempo, fermandosi a leggere un libro in un luogo deputato per sua natura alla riflessione e al ripensamento. E' noto che tali impedimenti sono dovuti sia a questioni logistiche (il sovraffollamento porta alla requisizione di ogni minimo spazio disponibile per stivarvi nuovi detenuti), sia a una visione meramente custodialistica della

detenzione, cosa che spesso impedisce di comprendere che la biblioteca non è solo un luogo dove svolgere eventuali attività 'ricreative' in occasione di incontri specifici, anziché costituire, invece, il luogo della promozione sociale e culturale del detenuto, alla quale il soggetto partecipa attivamente.

Non a caso *La Carta del lettore* formulata dall'*International Book Committee* e dalla *International Publishers Associations* (1994), pubblicata dall'Unesco, sostiene che "leggere è un diritto universale" e *Il rapporto Education in prison*, approvato dal Consiglio d'Europa (Strasburgo, 1990) include un capitolo sulla biblioteca carceraria, nella quale si raccomanda che la biblioteca carceraria funzioni secondo gli stessi standard professionali delle altre biblioteche della comunità:

- sia diretta da un bibliotecario professionista;
- venga incontro ad interessi e necessità di una popolazione differenziata dal punto di vista culturale;
- offra libero accesso ai detenuti;
- fornisca una gamma di attività legate all'alfabetizzazione e alla lettura.

Proprio perché è ben chiaro che il problema è costituito da limiti oggettivi che impediscono la piena fruizione dei servizi, pur predisposti dall'amministrazione, è tanto più opportuno avanzare una proposta che riesca a "rendere maggiormente dignitosa l'esecuzione della pena" (Circolare DAP 13 luglio 2013), cercando di coniugare la realtà della situazione carceraria con le esigenze della popolazione detenuta (tratto dalla premessa a " *Libri d'evasione*"—Progetto didattico per gli studenti "ristretti" di Rebibbia-a cura della prof.ssa Anna Grazia Stammati docente presso l'IIS " J.Von Neumann sezione carceraria Rebibbia e allegato alla presente)

Biblioteche scolastiche e Bibliotecari

Come abbiamo affermato in premessa, condividiamo l'idea di fondo che ha portato alla stesura del progetto di legge e dell'art 6 " Biblioteche scolastiche", ma alcuni elementi ci lasciano perplessi : - a) l' affermazione contenuta nel Dossier. "*In Italia, nel tempo, sono stati utilizzati nelle biblioteche scolastiche altri soggetti anziché quelli proposti, quali bibliotecari professionali dipendenti dalle province, docenti soprannumerari, docenti dispensati dall'insegnamento per motivi di salute*" (Dossier, Schede di lettura, pag 13 quarto capoverso art 6); b) Aver previsto un bibliotecario scolastico per scuola polo, senza alcuna specificazione sulla competenza prevista per accedere a tale ruolo: "*A ciascuna scuola polo è preposto almeno un bibliotecario scolastico, previsto dal regolamento di cui al comma 4, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell'IFLA. Periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, sono altresì previsti per il personale dirigente, direttivo e docente delle scuole*".

- A) Primo punto. non si comprende cosa si intenda con l'espressione "altri soggetti" riferita ai docenti dispensati per motivi di salute e utilizzati presso le biblioteche scolastiche, visto che questi non sono semplicemente "soggetti altri", inopportuno utilizzati nelle scuole ma, al contrario, docenti interni ed esperti del processo educativo, che non potendo rimanere in classe per motivi di salute, sono stati spostati sulle biblioteche scolastiche ed hanno acquisito, nel tempo, tutte le competenze necessarie alla gestione di una biblioteca. Con questa affermazione si dimostra ancora una volta come sia sconosciuta, ai più, la reale attività lavorativa del personale "inidoneo", utilizzato in grande percentuale nelle biblioteche, visto che tutti i progetti e programmi di lettura svolti nel tempo dal MIUR (sia quelli previsti dalle citate circolari 228/1999 e 229/2000, con cui si era avviato un programma per la promozione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche 1999-2000, sia il Progetto Biblioteche nelle scuole del 2004, che quello avviato, per l'a.s. 2010/2011, "Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI secolo"), sono stati seguiti dalla gran parte dei docenti bibliotecari, che hanno frequentato, negli anni, numerosi corsi di aggiornamento (spesso neanche riconosciuti dall'amministrazione). Per questo motivo il citato passaggio è ambiguo e, a nostro parere, dovrebbe essere espunto dal testo.
- B) Secondo punto. Chiunque abbia conoscenza della scuola e della vita scolastica sa che le biblioteche non possono essere gestite part-time, ma che hanno bisogno di personale che segua a tempo pieno le attività e i progetti che si realizzano (spesso solo grazie alla

programmazione e al supporto di chi gestisce con continuità tale servizio). Prevedere, pertanto, la presenza di un bibliotecario nella sola scuola polo “ *In ciascuna scuola polo è preposto almeno un bibliotecario scolastico*” (comma 3,art 6) è non solo un provvedimento inadeguato alle necessità, ma si presta al fallimento della stessa proposta. Non può certo considerarsi come una alternativa a tale problema l’istituzione di “ *Periodici corsi di formazione*” al personale scolastico, che al massimo potrà intervenire a supporto, ma non potrà certo sostituire la presenza continuativa del bibliotecario. Oltretutto ciò avrebbe un costo (come dimostra quanto accade già in tutte quelle istituzioni scolastiche in cui l’attività di supporto ai servizi delle biblioteche è sostenuto attraverso le risorse del “ *Fondo dell’istituzione scolastica*” o dello stanziamento previsto per le “ *Funzioni strumentali*”,) L’utilizzo di tali fondi per le attività di sostegno alla biblioteca sottrae risorse alla scuola e alle altre attività mentre, l’utilizzazione degli attuali docenti “inidonei” comporterebbe un evidente risparmio di spesa e la possibilità di avere un personale “dedicato”. A meno che, con la scelta della proposta di legge in oggetto, non si voglia arrivare “ all’esternalizzazione del servizio” prevedendo l’inserimento di “altro” personale nelle biblioteche scolastiche, questa volta realmente definibile come “altro” in quanto esterno alla scuola e ai suoi processi, il che non risolverebbe certo il problema della spesa, visto che i singoli occupati nelle biblioteche potranno anche essere “ volontari”, ma che le cooperative che li gestiscono ricevono, comunque, fondi specifici. Dunque, il ruolo svolto dai docenti “idonei ad altri compiti” come bibliotecari non può che essere specificamente riconosciuto all’interno del testo di legge, con il mantenimento degli attuali bibliotecari sui propri posti di competenza, visto che sono una risorsa ormai acquisita per la scuola e non un “peso” da cui liberarsi..

Proprio il riconoscimento dell’importanza delle biblioteche scolastiche che la proposta di legge implica, rende peraltro centrale la figura del bibliotecario e, visto che in Italia ci sono 9.500 istituzioni scolastiche e che gli inidonei sono circa 3.000 (e non tutti utilizzati nelle biblioteche), mancano all’appello circa 6.500 bibliotecari, senza contare i plessi annessi alle sedi delle istituzioni scolastiche.

PROPOSTA DI LEGGE **Emendamenti**

- All’art 3, comma 3 eliminare “*con le istituzioni private*” per mantenere il carattere pubblico e laico della scuola che ne sarebbe altrimenti inficiato.
- All’art 3, dopo il comma 3, aggiungere un comma (3 bis nel testo) 3.bis Le linee di azione di cui al comma 1 promuovono l’apertura delle biblioteche negli istituti di prevenzione e pena e la loro integrazione con le nuove tecnologie, anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche
- All’art 3, comma 3, lettera e - aggiungere lettera e-bis- “accesso delle persone detenute alla lettura, al libro e alle biblioteche interne alle istituzioni penitenziarie, con garanzia di un uso regolare, senza discriminazioni dei servizi, dei beni e dei prodotti culturali, nonché con garanzia della promozione, divulgazione e standardizzazione di formati e di metodi accessibili. A tale fine, il Centro di cui all’articolo 11 e le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e con le associazioni senza fini di lucro”.
- All’art 6, comma 3, scrivere “ A ciascuna scuola è preposto almeno un bibliotecario scolastico scelto con precedenza tra i docenti “utilizzati in altri compiti”.

ART 6-BIS

(Biblioteche negli istituti di prevenzione e pena)

- 1.1 Le istituzioni penitenziarie provvedono all’istituzione di biblioteche negli istituti di prevenzione e pena, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurano la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell’esercizio della loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida

dell'*International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA)- Sezione IFLA Librerie Serving Disadvantaged Persons (LSDP).

- 1.2 Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche delle istituzioni penitenziarie si organizzano in rete con le biblioteche del territorio e del circuito penitenziario, al fine venire incontro a tutti i bisogni di lettura e informazione di una popolazione interna diversificata dal punto di vista culturale e linguistico e realizzare azioni integrate o complementari.
- 1.3 A ciascuna biblioteca è preposto almeno un bibliotecario, previsto dal regolamento di cui al comma 4, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell'IFLA Sezione IFLA Librerie Serving Disadvantaged Persons (LSDP). Periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca sono altresì previsti per il personale docente delle scuole in carcere, per il personale penitenziario e per i detenuti che ne facciano richiesta.
- 1.4 Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche negli istituti di prevenzione e pena.

All' Art 11, comma 3 aggiungere "un rappresentante del Ministero della Giustizia"

All' Art 15, comma 1 (terza riga) -aggiungere "e delle persone in regime di detenzione".

All' Art 15, comma 1 (quinta riga) aggiungere "e il Ministro della Giustizia"

All' Art 17, comma 1 (terza riga) aggiungere " 6 bis"

Articolato con emendamenti
(in grassetto nel testo)

Proposta di Legge

d'iniziativa dei deputati

GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura

Testo

(con integrazioni)

In rosso quelle per gli " inidonei"- in azzurro quelle per i "ristretti"

Art. 1.

(Principi e finalità).

1. La Repubblica considera la lettura e il libro quali strumenti insostituibili per l'affermazione e lo sviluppo della cultura, della cittadinanza e della conoscenza, nonché per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni.
2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove azioni volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione, la circolazione e la conservazione del libro.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, assicurano, secondo il principio di leale collaborazione, la piena attuazione delle disposizioni della presente legge al fine di garantire la democrazia della lettura.

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) libro: prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo o digitale destinato a comunicare al pubblico informazioni, parole, immagini o simboli, anche accompagnati da supporti quali CD o DVD con suoni o con immagini in movimento, indipendentemente dal supporto o dai canali attraverso i quali il libro è distribuito;

b) editore: il soggetto che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri;

c) distributore e promotore: il soggetto che svolge come attività prevalente la promozione, la diffusione e la commercializzazione di libri nei circuiti librai, bibliotecari o scolastici;

d) biblioteca pubblica: le biblioteche che, finanziate da enti pubblici o privati, sono aperte a tutti, assicurando l'accesso a una raccolta di documenti pubblicati o diffusi di carattere generale. Le regioni disciplinano le modalità di riconoscimento di *status* di biblioteche pubbliche alle biblioteche di proprietà privata;

e) libreria: luogo d'incontro fra domanda e offerta di conoscenza e di competenza, nonché l'impresa che si occupa di vendere e di promuovere libri.

2. Al prodotto editoriale si applica l'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, quando è diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente un suo elemento identificativo, esso è sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge.

Art. 3.

(Promozione dei libri e della lettura).

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», indica, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni linee di azione periodiche di promozione della lettura e del libro, dotate di un'adeguata copertura finanziaria. Tali linee di azione garantiscono la continuità nel tempo delle politiche di promozione. Le linee di azione possono coinvolgere ulteriori istituzioni ed enti pubblici o privati.

2. Le linee di azione di cui al comma 1 riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso di ogni

soggetto al pensiero e alla cultura.

3. Le linee di azione di cui al comma 1 promuovono l'apertura delle biblioteche scolastiche e la loro integrazione con le nuove tecnologie, anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche

3.bis Le linee di azione di cui al comma 1 promuovono l'apertura delle biblioteche negli istituti di prevenzione e pena e la loro integrazione con le nuove tecnologie, anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche

4. Le linee di azione sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Nella predisposizione delle linee di azione il Governo tiene conto dei seguenti principi:

a) individuazione della lettura quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza;

b) diffusione di un interesse generale nei confronti della lettura nella vita quotidiana della società, attraverso la promozione dell'abitudine alla lettura;

c) attenzione particolare nei confronti dei minori, dei giovani e dei soggetti socialmente svantaggiati, nonché attuazione di una formazione permanente;

d) potenziamento dei servizi e delle dotazioni bibliografici delle biblioteche, al fine di agevolare l'accesso alle informazioni e di creare condizioni favorevoli per la formazione e lo sviluppo di lettori;

e) accesso delle persone disabili alla lettura, al libro e alle biblioteche pubbliche, con garanzia di un uso regolare, senza discriminazioni dei servizi, dei beni e dei prodotti culturali, nonché con garanzia della promozione, divulgazione e standardizzazione di formati e di metodi accessibili. A tale fine, il Centro di cui all'articolo 11 e le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e con le associazioni senza fini di lucro operanti nel settore della disabilità;

e-Bis) accesso delle persone detenute alla lettura, al libro e alle biblioteche interne alle istituzioni penitenziarie, con garanzia di un uso regolare, senza discriminazioni dei servizi, dei beni e dei prodotti culturali, nonché con garanzia della promozione, divulgazione e standardizzazione di formati e di metodi accessibili. A tale fine, il Centro di

cui all'articolo 11 e le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e con le associazioni senza fini di lucro.

f) promozione della diffusione e della fruizione di libri in formato digitale, nonché dell'accesso libero e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica e a quelli non coperti dal diritto d'autore, con l'impegno di favorire lo sviluppo di un mercato editoriale dai contenuti digitali coperti dal diritto d'autore libero, pluralista e sostenibile, nonché rispettoso dei diritti degli autori e dei lettori;

g) organizzazione e promozione, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni, con le città metropolitane, con le province, con i comuni, con le associazioni di categoria degli editori, dei librai e dei bibliotecari, con le associazioni culturali, di manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, all'estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura, in particolare prevedendo l'istituzione di apposite giornate della lettura, nonché con la previsione di iniziative, anche tematiche, dirette ai cittadini per aumentare il numero dei lettori e per diffondere l'interesse generale verso la lettura;

h) istituzione della festa nazionale del libro e della lettura;

i) realizzazione di campagne informative mediante tutti i mezzi di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei libri e della lettura.

6. I messaggi pubblicitari sulle linee di azione di cui al presente articolo, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi previsti dall'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Strumenti e procedure per la promozione della lettura e del libro).

1. Per la promozione della lettura e del libro, nonché per l'indicazione e l'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 3, il Governo si avvale del Centro di cui all'articolo 11.

2. Per la trattazione degli aspetti della promozione del libro di interesse regionale e locale, la Conferenza unificata si riunisce in una apposita sessione dedicata alla promozione della cultura, della lettura e del libro. La sessione è convocata almeno una volta all'anno e assicura il raccordo delle linee di azione di cui all'articolo 3 con le esigenze dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nelle materie di loro competenza.

3. Ai fini dell'indicazione delle linee di azione di cui all'articolo 3, il Governo garantisce il coinvolgimento e la consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle principali associazioni e le modalità di coinvolgimento e di consultazione anche in via telematica.

Art. 5.

(Promozione delle biblioteche pubbliche).

1. La biblioteca pubblica è uno strumento di attuazione della Costituzione assicurando uguaglianza sostanziale e pari opportunità di accesso all'informazione, all'istruzione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica.

2. Fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, lo Stato garantisce che:

a) le biblioteche pubbliche siano aperte a qualsiasi utente indipendentemente dal suo luogo di origine o di residenza e siano gestite da personale qualificato e con un orario di servizio adeguato alle esigenze degli utenti;

b) l'accesso ai servizi di base delle biblioteche pubbliche sia libero e gratuito. Sono considerati servizi di base delle biblioteche pubbliche: la consultazione in sede delle pubblicazioni che fanno parte

del loro patrimonio; l'accesso alle informazioni digitali tramite *internet* o altre reti telematiche; la messa a disposizione, aperta e gratuita, di contenuti e di pubblicazioni in formato digitale nelle forme e con le garanzie concordate con gli editori e con i distributori, promuovendo, in particolare, le biblioteche pubbliche che dispongono di libri di notevole interesse per la rarità dei loro contenuti o per la loro rilevanza nella storia locale, il ricorso alla digitalizzazione, sotto la supervisione del Servizio bibliotecario nazionale, anche attraverso collaborazioni interbibliotecarie o con altre istituzioni pubbliche o private; il prestito individuale o collettivo; le informazioni e l'orientamento all'uso della biblioteca e la soddisfazione dei bisogni informativi dei cittadini.

3. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza dei libri italiani nonché la diffusione della lettura, il Ministero, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuove progetti sulle biblioteche pubbliche volti a:

- a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di libri e di riviste su qualsiasi supporto;
- b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto digitale, con metodologie condivise;
- c) assicurare l'adeguata formazione del personale e il suo periodico aggiornamento;
- d) attuare iniziative di invito alla lettura, destinate in particolare ai giovani.

4. I criteri e le modalità per promuovere e sostenere le attività di cui al presente articolo, prevedendo anche la disponibilità di idonei servizi e risorse tecnologici, nonché di adeguate forme di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari per le biblioteche pubbliche.

6. La ripartizione dei contributi di cui al comma 5 è effettuata con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 6.

(*Biblioteche scolastiche*).

1. Le scuole di ogni ordine e grado provvedono all'istituzione di biblioteche scolastiche, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurano la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio della loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell'*International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA).
2. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche si organizzano in rete tra loro e, ove possibile, con le biblioteche del territorio al fine di realizzare azioni integrate o complementari. Ciascuna rete individua una o più scuole capofila denominate «scuole polo».
3. **A ciascuna scuola** è preposto almeno un bibliotecario scolastico **scelto con precedenza tra i docenti "utilizzati in altri compiti"** previsto dal regolamento di cui al comma 4, che sarà costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell'IFLA. Periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, sono altresì previsti per il personale dirigente, direttivo e docente delle scuole.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche scolastiche.

ART 6-BIS

(**Biblioteche negli istituti di prevenzione e pena**)

- 1.5 **Le istituzioni penitenziarie provvedono all'istituzione di biblioteche negli istituti di prevenzione e pena**, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurano la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio della loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell'*International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA)- **Sezione IFLA Librarie Serving Disadvantaged Persons (LSDP)**.
- 1.6 Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, **le biblioteche delle istituzioni penitenziarie** si organizzano in rete con le biblioteche del territorio **e del circuito penitenziario, al fine venire incontro a tutti i bisogni di lettura e informazione di una popolazione interna diversificata dal punto di vista culturale e linguistico e realizzare azioni integrate o complementari**.
- 1.7 **A ciascuna biblioteca** è preposto almeno un bibliotecario, previsto dal regolamento di cui al comma 4, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell'IFLA **Sezione IFLA Librarie Serving Disadvantaged Persons (LSDP)**. Periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca **sono altresì**

previsti per il personale docente delle scuole in carcere, per il personale penitenziario e per i detenuti che ne facciano richiesta.

1.8 Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **di concerto con il Ministro della Giustizia** è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche negli istituti di prevenzione e pena.

Art. 7.

(Diffusione all'estero dei libri).

1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei libri italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. In particolare, il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei libri italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde libri che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero.

Art. 8.

(Misure a sostegno degli autori e dei traduttori).

1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti da un regolamento adottato con decreto del Ministro entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Agevolazioni per gli studenti).

1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto di libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1.

Art. 10.

(Librerie di qualità).

1. La qualifica di «libreria di qualità» può essere riconosciuta alle librerie che svolgono come attività principale la vendita al dettaglio di libri, che dispongono di locali aperti al pubblico, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.

Art. 11.

(Centro per il libro e la lettura).

1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «Centro», disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, svolge i compiti istituzionali ad esso attribuiti in materia di promozione del libro e della lettura dall'articolo 2 del medesimo regolamento, nonché dalla presente legge.

2. Il presidente del Centro è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali di cui al comma 1.

3. Al consiglio di amministrazione del Centro, previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, partecipano anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero, **un rappresentante del Ministero della Giustizia** e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tre componenti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. I componenti del consiglio di amministrazione del Centro sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro.

5. Al consiglio scientifico del Centro, previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, partecipa anche un componente designato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del medesimo Centro.

Art. 12.

(Promozione dell'industria e del commercio di libri).

1. Le linee di azione di cui all'articolo 3 promuovono il sostegno dell'industria e del commercio di libri per garantire il pluralismo e la diversità culturale, nonché per facilitare l'accesso alla lettura in considerazione dei valori culturali che i libri rappresentano e della loro importanza industriale ed economica.

2. Le linee di azione promuovono, altresì, la collaborazione delle istituzioni pubbliche con le associazioni professionali del settore librario in tutte le attività connesse alla promozione della lettura e della diffusione dei libri, in quelle che favoriscono una migliore organizzazione professionale e nello sviluppo di servizi che incidano positivamente sui lettori e sul commercio di libri, nonché nella promozione di tecnologie applicate alla gestione, allo scambio di informazioni e alla formazione. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile di libri attraverso la promozione di sistemi di certificazione che garantiscono l'origine forestale ecologicamente responsabile.

3. Le linee di azione di cui all'articolo 3 prevedono, inoltre, la diffusione internazionale dei libri.

Art. 13.

(Digitalizzazione delle opere di pubblico dominio).

1. Il Servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'Istituto centrale per il catalogo unico del Ministero, è responsabile della digitalizzazione su larga scala delle opere di pubblico dominio, fuori commercio od orfane, con funzioni di conservazione e di promozione dell'accesso.

2. L'accesso alle opere digitalizzate è aperto e gratuito nelle biblioteche poli del Servizio bibliotecario nazionale. L'accesso alle opere digitalizzate non coperte dal diritto d'autore è aperto e gratuito per ogni utente tramite via telematica. L'accesso esterno alle opere orfane o fuori commercio digitalizzate è considerato un obiettivo prioritario, da perseguire attraverso appositi accordi con le associazioni degli autori e degli editori, in conformità alla normativa europea in materia.

3. Le pubblicazioni scientifiche e di ricerca destinate esclusivamente o prevalentemente a diffondere risultati di ricerche finanziate per una quota superiore al 60 per cento con fondi pubblici locali, nazionali o europei, indipendentemente dalle modalità della loro eventuale pubblicazione a stampa, devono comunque essere sempre disponibili anche in formato elettronico e in accesso aperto, su depositi istituzionali o di settore che garantiscono l'interoperabilità *Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting* (OAI-PMH).

4. Presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze è istituito un centro per il deposito legale digitale e per la conservazione di lungo periodo delle pubblicazioni elettroniche. Entro sei mesi dalla sua istituzione, il centro definisce una procedura di deposito digitale per tutte le pubblicazioni elettroniche dotate di codice *International Standard Book Number* (ISBN) o *International Standard Serial Number* (ISSN) e provvede a definire le modalità per la loro conservazione di lungo periodo, garantendo inoltre la possibilità di consultazione delle pubblicazioni digitali depositate nelle biblioteche che costituiscono poli del codice ISBN.

5. Per il finanziamento del processo di digitalizzazione è istituito un apposito capitolo nel bilancio del Ministero finanziato con una quota non inferiore al 25 per cento della tassa sui supporti per la riproduzione privata di contenuti digitali e con una quota non inferiore al 50 per cento delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali.

Art. 14.

(Agevolazioni fiscali per promuovere la lettura).

1. L'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.

2. Sono deducibili dal reddito imponibile ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese per l'acquisto di libri, anche scolastici, per un importo annuale massimo pari a 200 euro.

Art. 15.

(Ulteriori disposizioni per promuovere l'acquisto di libri e la lettura).

1. Il Centro promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione **e delle persone in regime di detenzione**, secondo le modalità e i requisiti stabiliti tramite regolamento adottato con decreto del Ministro, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali **e il Ministro della**

Giustizia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la lettura al pubblico di opere protette dal diritto d'autore effettuata senza fini di lucro in biblioteche o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico».

3. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».

Art. 16.

(Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura).

1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata «Festa».

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i pareri del Ministro, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Centro, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce la data di celebrazione della Festa e fissa i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Art. 17.

(Istituzione del Fondo per la promozione del libro e della lettura).

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato alla realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, **6 bis**, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri e le modalità del sostegno alle finalità previste dal medesimo comma 1, sentiti il Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro degli affari esteri, la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Art. 18.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-*bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Anna Grazia Stammati
(presidente Cesp)